



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico

MANOVRA 2019

QUOTA 100

Le novità introdotte
dalla Legge 26/2019

20 aprile 2019

A cura di

Barbara Del Freo

Supervisione di

Claudio Piersanti



INDICE

PREMESSA	3
LE NOVITÀ INTERVENUTE NELLA CONVERSIONE DEL DECRETO	4
Liquidazione TFS pubblici dipendenti	4
Riscatto in caso di vuoto contributivo e riscatto laurea	5
Altre novità dalla conversione in Legge del decreto n. 4/2019	6
Opzione donna	7
Lavoratori Precoci	7
Ape Sociale	7
APPENDICE NORMATIVA	8
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	8



PREMESSA

Il 29 marzo 2019 sono state definitivamente approvate dal Parlamento entrambe le norme “simbolo” dell’attuale Governo, contenute nel [Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019](#): il Reddito di cittadinanza e la cosiddetta “Quota 100”, che consente di anticipare la pensione.

L’anticipo del pensionamento (attuabile sommando 62 anni di età e 38 di versamenti) è la chance concessa per il triennio 2019-2021 in via sperimentale agli iscritti alle gestioni Inps. Ma il provvedimento contiene anche altre norme utili per lasciare un po’ prima il lavoro e la rivisitazione di altre già in vigore. È stata infatti riattivata la vecchia “Opzione donna”, che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione a 58-59 anni di età. Pensione anticipata anche per i lavoratori precoci, con la sospensione fino al 2026 del meccanismo legato alla speranza di vita e proroga dell’Ape Sociale, cioè “anticipo della pensione” per alcune categorie disagiate di lavoratori con costi a carico dello Stato.

Con questo dossier vogliamo fare il punto sulle novità e le conferme così come introdotte dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, in sede di conversione del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, rinviando al [dossier già realizzato dall’Osservatorio giuridico](#), all’indomani della pubblicazione del decreto-legge, per quanto riguarda il meccanismo complessivo del provvedimento¹.

1 Vedi Riferimenti bibliografici.



LE NOVITÀ INTERVENUTE NELLA CONVERSIONE DEL DECRETO

Le principali novità, nel percorso di approvazione del decreto, sono state essenzialmente tre:

1. è stato innalzato da 30mila a 45mila euro il limite per l'anticipo con **prestito bancario delle liquidazioni (TFS) dei pubblici dipendenti** che potrà essere richiesto anche dai lavoratori già usciti al momento dell'entrata in vigore del Decreto;
2. viene eliminata la soglia dei 45 anni per il **riscatto agevolato della laurea** che si colloca in periodo valutabile con il sistema contributivo (artt. 14-26septies);
3. viene prolungato da 5 a 10 anni, con 120 rate mensili anziché 60, il meccanismo di **rateizzazione mensile del riscatto**.

Liquidazione TFS pubblici dipendenti

L'art. 23 del DL n. 4/2019 prevede la possibilità, a favore dei pubblici dipendenti che accedono al pre-pensionamento con Quota 100, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, da restituire (con i relativi interessi), integralmente, a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo l'ordinaria tempistica (anche molti anni dopo il pensionamento). In sede di conversione del DL n. 4/2019 sono state inserite due novità: l'estensione della facoltà anche ai soggetti che hanno avuto accesso a pensionamenti prima dell'entrata in vigore del decreto, estendendo così a tutti la facoltà di chiedere il prestito; l'incremento del limite massimo della somma concedibile in prestito a 45.000,00 (in precedenza 30.000,00 euro), ovvero all'importo spettante a titolo di buonuscita.

Riassumiamo la nuova disciplina.

In primo luogo, con il DL n. 4/2019 è entrata in vigore una modifica per i pubblici dipendenti alla tassazione delle indennità di fine servizio, mediante l'introduzione di una riduzione dell'aliquota Irpef determinata secondo i criteri della c.d. "tassazione separata" (art. 19 [DPR 917/1986](#), Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). In particolare, l'aliquota Irpef è ridotta di:

- 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In secondo luogo è prevista la possibilità di ottenere un'anticipazione bancaria del TFS rispetto agli ordinari termini di liquidazione della prestazione.

Attualmente la normativa prevede che le indennità di fine servizio ai dipendenti pubblici (TFS/TFR) vengano liquidate con i seguenti termini di differimento rispetto alla cessazione dal servizio (regime



valevole per cessazioni dal servizio successive al 31.12.2013 e per lavoratori che conseguano il diritto a pensione dopo tale data):

- 105 giorni in caso di cessazione per inabilità o morte;
- 12+3 mesi in caso di licenziamento per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, oppure di scadenza del contratto a termine;
- 24+3 mesi in caso di dimissioni o licenziamento non per limiti di età o di servizio.

L'art. 23 del DL 4/2019, convertito con L. 26/2019, ha ora previsto che per i dipendenti pubblici nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del pensionamento anticipato con Quota 100, i suddetti termini di differimento nel pagamento delle indennità di fine servizio inizino a decorrere non dalla cessazione dal servizio, ma bensì dalla data in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle medesime secondo i requisiti ordinari per il pensionamento anticipato o di vecchiaia previsti dall'art. 24 del DL 201/2011 (Riforma Fornero).

Pertanto, l'indennità di fine servizio viene corrisposta agli aventi diritto dopo 12 mesi, ed entro i successivi novanta giorni decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, ovvero se anteriore, dopo 24 mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal (virtuale) raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata. Ciò sta a dire, in altri termini, che un dipendente pubblico che ad esempio acceda a pensione anticipata Quota 100 con 38 anni di contribuzione al compimento del 64° anno di età, vedrà il proprio TFS differito non a 24+3 mesi dalla cessazione ma bensì a 12+3 mesi dal compimento del 67° anno di età (differimento effettivo quindi di 4 anni e 3 mesi anziché 2 anni e 3 mesi).

L'art. 23 del DL 4/2019, convertito con L. 26/2019, ha quindi introdotto, per i dipendenti pubblici che accedono non solo alla pensione Quota 100 ma anche alla pensione anticipata ordinaria o al trattamento di vecchiaia (o che vi abbiano avuto già accesso in passato e non hanno ancora ottenuto la liquidazione delle spettanze di fine servizio), la possibilità di chiedere la liquidazione anticipata del TFS, sotto forma di prestito agevolato finanziato da banche o intermediari finanziari, aderenti ad un apposito accordo quadro tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'ABI, da stipularsi entro il 29.5.2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 26/2019 di conversione del DL 4/2019).

L'importo massimo finanziabile è pari a 45 mila euro, nei limiti ovviamente del TFS maturato.

Il finanziamento e i relativi interessi sono poi restituiti con trattenuta sull'indennità di fine servizio al momento in cui la medesima verrà liquidata al pensionato.

Per l'operatività di tale misura si dovrà attendere l'emanazione di un DPCM attuativo, che dovrà essere adottato sempre entro il 29.5.2019.

Riscatto in caso di vuoto contributivo e riscatto laurea

La prima misura è destinata ad agevolare i soggetti più giovani, **quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995**, con carriere discontinue. La facoltà, infatti, è riservata ai soggetti che non hanno contributi versati entro il 31 dicembre del 1995. Il riscatto è **relativo a periodi non coperti da contributi**, comunque versati e accreditati, presso forme di previdenza obbligatoria. I periodi riscattabili sono quelli compresi tra l'anno di prima iscrizione alla previdenza e quello dell'ultimo contributo pagato all'Inps; di questi periodi, il lavoratore ha la facoltà di scegliere quali e quanti da riscattare, nel limite massimo di cinque anni, anche se non continuativi. Resta fermo che i periodi devono essere precedenti al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL n. 4 del 2019.



Nella [circolare n. 36 del 2019](#), l'Inps precisa che il riscatto non può essere esercitato per recuperare periodi di lavoro ma solo **periodi non soggetti a obbligo contributivo**.

Il riscatto comporta due agevolazioni. La prima è di natura fiscale e prevede che l'onere del riscatto sia detraibile dall'imposta lorda in misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e dello stesso importo. Ciò significa che la metà del riscatto è pagata dallo Stato. La seconda agevolazione è nella forma di pagamento: oltre al versamento in unica soluzione, l'interessato può decidere di **pagare il riscatto in forma dilazionata, in massimo 120 rate mensili**, di importo non inferiore a 30 euro ciascuna senza applicazione di interesse.

Quest'ultima è una delle novità della conversione in Legge del DL n. 4/2019, infatti in precedenza era previsto un numero massimo di rate pari a 60. Se il riscatto è fatto dal datore di lavoro non si applicano le predette agevolazioni, ma i relativi costi sono deducibili sia dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del datore di lavoro e sia dal reddito di lavoro dipendente del diretto beneficiario.

La seconda facoltà di riscatto è inserita nel corpo normativo che disciplina il riscatto della laurea (art. 2 D.lgs. n. 184/1997²), quale ulteriore ipotesi a disposizione, però limitata ai periodi da valutare con il sistema contributivo. Altra novità in seguito alla conversione in legge del DL n. 4/2019, è quella relativa al fatto che la nuova facoltà sarà praticabile anche dopo il compimento dei 45 anni d'età, poiché tale vincolo è stato eliminato. A renderla soft è il costo: agevolato perché calcolato sul livello minimo imponibile annuo dei commercianti Inps, pari a 15.878 euro nel 2019, anziché sulla propria retribuzione o compenso. Inoltre i versamenti, come già detto sopra, possono essere effettuati in 120 rate. Nella [circolare n. 36/2019](#), l'Inps precisa che la nuova facoltà di calcolo dell'onere, che è la vera novità, si aggiunge a quelle già previste e, di conseguenza, è all'interno di tale ventaglio di criteri che il richiedente può scegliere il suo. Dunque, anche chi ha già fatto domanda per il tradizionale riscatto può chiedere il ricalcolo della spesa. L'opportunità, tuttavia, è riservata esclusivamente alle domande presentate a partire dal 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del DL n. 4/2019). In ogni caso, la rideterminazione dell'onere non è possibile qualora il riscatto sia stato già interamente versato.

Altre novità dalla conversione in Legge del decreto n. 4/2019

In sede di conversione del DL n. 4/2019 è stato inserito l'art. 18 bis: **"sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti"**. L'articolo dispone la sospensione del pagamento delle pensioni, di vecchiaia o anticipate, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva, nonché per i soggetti evasi o latitanti. In particolare:

1. condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270bis del c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 289 bis c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); strage (art. 422 c.p.). Si tratta degli stessi reati richiamati dall'art. 2, comma 58, della Legge n. 92/2012³ che prevede la sanzione accessoria della revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale,

² [Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997.

³ [Legge 28 giugno 2012, n. 92](#), Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (GU Serie Generale n.153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136).



della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili per chi sia stato condannato per uno dei reati richiamati;

2. condannati cui sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione per ogni altro delitto.

I provvedimenti di sospensione del pagamento sono adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice che dichiara lo stato di latitanza o dal giudice che emette l'ordine di esecuzione al quale il condannato si sia volontariamente sottratto. La norma si applica anche alle sentenze pronunciate e agli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore di questa norma.

Altra novità è la **crystalizzazione del requisito contributivo di pensionamento** anticipato per gli anni dal 2019 al 2026. Durante questo periodo le donne potranno andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. In entrambi i casi si applica una finestra di tre mesi prima dell'accesso al riposo. Chi avrà invece maturato questi requisiti tra il 1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto potrà andare in pensione dal 1° aprile 2019. La speranza di vita tornerà da aggiornare il requisito dall'anno 2027.

Oltre alle novità, dalla conversione in Legge del Decreto n. 4/2019 si hanno delle **conferme**. Le elenchiamo di seguito.

Opzione donna

Dal 29 gennaio le lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2018:

- se dipendenti, con età non inferiore ai 58 anni e almeno 35 anni di contributi
- se lavoratrici autonome, con età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi

hanno la facoltà di utilizzare [Opzione donna](#) e mettersi a riposo ricevendo una pensione calcolata con il sistema contributivo, liquidata non prima del decorso della finestra, pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Lavoratori Precoci

Proroga anche dell'anticipo pensionistico, introdotto dalla legge di bilancio 2017, per i [lavoratori precoci](#), ossia coloro che sono in possesso di almeno 12 mesi di contributi per periodo di lavoro effettivo prestato prima del 19° anno d'età e che si trovino in determinate condizioni (disoccupazione, invalidità, assistenza coniuge o familiare convivente invalido, svolgimento lavori usuranti).

Per loro, fino al 31/12/2026 viene sospesa l'applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita. Pertanto il requisito contributivo dei 41 anni, richiesto per l'accesso anticipato alla pensione come lavoratore precoce, non verrà adeguato agli incrementi per aspettativa di vita (stabiliti con decorrenza negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025), ma rimarrà "congelato" fino alla fine dell'anno 2026, per cui il requisito unico contributivo rimane fissato a 41 anni, con applicabile la finestra di tre mesi per l'accesso alla pensione.

Ape Sociale

La legge ha inoltre confermato per un altro anno l'[Ape Sociale](#), la quale prevede la possibilità di percepire un'indennità-ponte prima di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e 2020) a chi ha almeno 63 anni di età e appartiene a determinate categorie disagiate, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di Euro 1.500,00 lordi (a carico dello Stato).



APPENDICE NORMATIVA

[LEGGE 28 marzo 2019, n. 26](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)

[TESTO COORDINATO del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#)

Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (GU Serie generale n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26

[DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4](#)

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Servizio Studi Senato

[Dossier n. 100](#) del 29 gennaio 2019

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
D.L. 4/2019 -A.S. n. 1018

[Dossier n.100/1](#) del 22 febbraio 2019

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
Con gli emendamenti approvati dalla 11ª Commissione permanente in sede referente
D.L. 4/2019 -A.S. n. 1018

Servizio Bilancio

[Nota di lettura n. 59](#) | Febbraio 2019

A.S. 1018: "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

[Atto parlamentare n. 1018-b](#)

ACLI | Osservatorio Giuridico | Patronato ACLI

[Dossier DL 4/2019. Quota 100 e altre novità previdenziali](#)

7 febbraio 2019